



SENT 201/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Tammaro MAIELLO

Presidente

Quirino LORELLI

Consigliere

Giuseppina MIGNEMI

Consigliere relatore

Maria Rita MICCI

Consigliere

Carola CORRADO

Primo referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **59768** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la

Toscana n. 284/2021, depositata il 28/7/2021;

promosso da:

xxx, c.f.: xxx, nato a xxx il xxx

ed ivi residente, alla xxx rappresentato e difeso

dall'Avvocato Giulio Murano, c.f.: MRNGLI52S01H501Q, e presso il suo

studio elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Regina Margherita n. 157,

il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi di cancelleria, a mezzo posta

elettronica, al seguente indirizzo p.e.c.: giuliomurano@ordineavvocatiroma.it

ovvero al fax al n. 06/37.89.10.87

	- Appellante -	
	<u>contro</u>	
	MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione generale della previdenza	
	militare e della leva, I Reparto – 4 Divisione, c.f.: 80425650589,	
	rappresentato dal Coordinatore della Divisione, Dott.ssa Marina PROPERSI,	
	c.f.: PRPMRN60H56H501Y;	
	- Appellato -	
	<u>“PER LA RIFORMA</u>	
	<i>della sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale della</i>	
	<i>Toscana, n. 284/2021, resa nel giudizio avente R.G. n. 61909/PM, depositata</i>	
	<i>il 28.07.2021, comunicata all’appellante in data 04.08.2021 – notificata alla</i>	
	<i>controparte in data 22.02.2022.”.</i>	
	VISTO l’atto d’appello;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI , nell’udienza del 10 luglio 2024, svolta con l’assistenza del segretario,	
	Dott.ssa Lucia Pellegrino, il relatore, Cons. Giuseppina Mignemi; l’Avv.	
	Ferdinando Parisi, su delega dell’Avv. Giulio Murano, per l’appellante xxx	
	, nonché il Ten. Col. Roberto Sulli, per il Ministero della difesa, parte	
	appellata;	
	FATTO	
	1. La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana,	
	con la sentenza n. 284/2021, depositata in data 28.7.2021, rigettava il ricorso	
	proposto da xxx, inteso a vedersi riconoscere i contributi figurativi	
	per il periodo del servizio militare di leva, da cui era stato dispensato per	
	esubero.	
	2	

La Sezione territoriale, infatti, aveva ritenuto che non potesse ritenersi utile, ai fini della contribuzione figurativa, il periodo intercorrente tra l'accertamento della posizione di abile e arruolato e il provvedimento di dispensa, reso ai sensi dell'art. 7 della l. n. 958 del 1986, applicabile *ratione temporis*.

In particolare, secondo il giudice di prime cure, “(...) *in caso di dispensa dal servizio militare, non è utile, ai fini della contribuzione figurativa, il periodo intercorrente tra l'accertamento della posizione di abile e arruolato ed il provvedimento di dispensa, alla stregua dell'art. 7 della l. n. 958/1986 che fa riferimento al servizio militare effettivo, risultando, le eccezioni a tale principio, specificamente emanate per alcune situazioni particolari (Cass. 13998/2007).*

In altri termini occorre, al fine della operatività della contribuzione figurativa una effettività del servizio reso, e le eccezioni, tassativamente previste dalla legge, non sono estendibili analogicamente (Cass. n. 491/1990).

L'aggettivo «effettivo» presuppone una relazione funzionale tra soggetto obbligato e l'Amministrazione, implica la partecipazione del medesimo al conseguimento dei fini pubblici, previo il suo inserimento nell'apparato organico dell'ente (Cass. SS.UU. n. 3040/2013 e Cass. n. 27556/2016). La dispensa dal servizio di leva, ai sensi dell'art. 7 l. 958/1986, non rientra nelle ipotesi previste dalla legge in quanto non si è concretato un rapporto di servizio nell'Amministrazione (in termini T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 30 gennaio 2007 n. 622) ed il soggetto non ha prestato un'attività nell'interesse pubblico ai fini della computabilità nel trattamento di quiescenza (T.A.R. Emilia – Romagna 11 aprile 2003 n. 476).”.

2.	In data 11.7.2017, l'odierno appellante aveva richiesto al Ministero della difesa il riconoscimento del servizio di leva ai fini pensionistici, ma l'istanza veniva rigettata. Avverso il predetto provvedimento, xxx aveva proposto ricorso innanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Toscana, che respingeva il relativo ricorso con sentenza n. 284/2021, depositata il 28.07.2021, comunicata all'appellante in data 04.08.2021 – notificata alla controparte in data 22.02.2022.	
3.	Avverso tale sentenza, con atto notificato il 23.2.2022 e depositato il 25.2.2022, proponeva appello xxx, deducendo di essere stato dichiarato abile ed arruolato in data 15.5.1991 e, da quella data, di essere rimasto a disposizione per la partecipazione alla ferma, dalla quale veniva dispensato soltanto in data 26.10.1992, in quanto esuberante non assegnato. Con un unico motivo, l'appellante lamentava che il giudice di prime cure non avrebbe colto la peculiarità della situazione, caratterizzata dalla circostanza di essere rimasto a disposizione dell'Amministrazione della difesa per quindici mesi, senza potersi utilmente collocare nel mondo del lavoro, né affrancare dalla dipendenza economica dal proprio nucleo familiare di origine, pur avendo già utilmente concluso il proprio ciclo di studi universitari. Tanto, in violazione del precetto di cui all'attuale art. 1961, c. 2, del d.lgs. n. 66/2010 (di contenuto sostanzialmente analogo alla norma applicabile <i>ratione temporis</i>), che imporrebbe il termine di durata massima del vincolo di disponibilità del chiamato alle armi in mesi 9, in ragione della necessità di ridurre il più possibile gli effetti negativi che tale obbligo determina nella ricerca del lavoro, nella prosecuzione di studi post-universitari, nell'avvio di attività professionali, nei rapporti familiari.	
	4	

	Al citato ritardo, si sarebbe sommata l'incomputabilità del periodo intercorso	
	tra la dichiarazione dell'appellante quale "abile arruolato" e la dispensa dello	
	stesso, ai fini della contribuzione figurativa, senza alcuna valorizzazione del	
	tempo trascorso a disposizione dell'Amministrazione.	
	Alla luce di quanto sopra esposto, la disponibilità alla leva dell'appellante, in	
	conseguenza della mancata chiamata in servizio da parte	
	dell'Amministrazione competente, si sarebbe tradotta in un'ingiustificata	
	violazione dell'art. 52 della Costituzione.	
	Conseguentemente, l'appellante chiedeva di sollevare la questione di	
	legittimità costituzionale "DELL'ART. 7 L. 985/1986, IN RELAZIONE AGLI	
	ARTT. 52, 3, 4, 23, E 97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE, LADDOVE	
	ESCLUDE LA COMPUTABILITA' NEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA,	
	AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA, DEL PERIODO	
	INTERCORRENTE TRA LA DICHIARAZIONE DI "ABILE ARRUOLATO" E	
	LA DISPENSA DAL SERVIZIO DI LEVA OBBLIGATORIO, ECCEDENTE	
	RISPETTO AL PERIODO DETERMINATO EX LEGE, IN QUANTO IN TALE	
	PERIODO NON SI CONCRETA UN RAPPORTO DI SERVIZIO CON	
	L'AMMINISTRAZIONE ED IL SOGGETTO NON PRESTA UN'ATTIVITÀ	
	NELL'INTERESSE PUBBLICO."	
	L'istanza sarebbe rilevante e non manifestamente infondata in primo luogo,	
	poiché sarebbe stato impedito all'appellante, in ragione del colpevole ritardo	
	dell'Amministrazione della difesa nel deliberarne la dispensa dalla ferma	
	obbligatoria, in palese violazione di legge, di conoscere con certezza il periodo	
	di vita in cui, sottratto alle sue normali occupazioni, o agli studi o comunque	
	alla libera disponibilità del suo tempo e della sua persona, avrebbe dovuto	
	5	

assolvere all'obbligo di leva; in secondo luogo, perché, comunque, "il rapporto di servizio dell'appellante con l'amministrazione della Difesa non si è concretato esclusivamente per effetto della mancata attivazione del rapporto da parte del Ministero competente, che ha privato l'appellante della possibilità di impiegarsi lavorativamente e che lo priva, al contempo, della contribuzione figurativa, con ciò equiparandolo a chi si trovi nelle seguenti condizioni: - diserzione; - licenza per motivi personali; - detenzione anche in attesa di giudizio, seguita da sentenza di condanna, con evidenza, condizioni oppostive all'interesse dell'amministrazione della Difesa, nei confronti della quale, invece, l'appellante si è posto ed è restato a completa disposizione."

Rassegnava, quindi, il xxx, le seguenti conclusioni:

"(...) previa rimessione alla Corte Costituzionale, delle questioni incidentali di costituzionalità che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza, nel merito, in accoglimento del presente appello, dichiarare nullo il decreto impugnato, con conseguente riconoscimento del periodo del servizio di leva ai fini della contribuzione figurativa.

Con condanna dell'Amministrazione resistente alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA."

4. In data 23.1.2024, si costituiva il Ministero della difesa, contestando, in rito, la contumacia in primo grado, dedotta dall'appellante, e, nel merito, insistendo per l'infondatezza dell'appello, sostenendo che, al fine della operatività della contribuzione figurativa occorrerebbe l'effettività del

	servizio reso, e le eccezioni, tassativamente previste dalla legge, non	
	sarebbero estendibili analogicamente.	
	L'Amministrazione evidenziava che l'art. 8 del d.P.R. n. 1092/1973 richiede,	
	quale condizione per la computabilità dei periodi resi al servizio dello Stato,	
	che gli stessi siano prestati, con decorrenza, per i militari, dalla data di	
	assunzione in servizio sino a quella di cessazione del servizio stesso, e l'art.	
	49 della legge n. 153/1969 fa esplicito riferimento a periodi di servizio militare	
	concretamente espletati e non "virtuali", come vorrebbe l'appellante.	
	Rilevava, poi, l'infondatezza delle censure attoree circa gli asseriti riflessi	
	negativi determinati dall'attesa di chiamata del 3° contingente 1991 – e,	
	successivamente, dal provvedimento di dispensa - sulla propria sfera privata e	
	professionale, tali da risultare ostativi addirittura alla costituzione di un	
	proprio nucleo familiare, che, peraltro, risulterebbero sfornite di qualsivoglia	
	elemento probatorio a sostegno e, comunque, prive di fondamento giuridico	
	e/o di rilevanza ai fini previdenziali.	
	Ad avviso di parte appellata, diversamente da quanto affermato	
	dall'appellante, infatti, non sussisterebbe alcun divieto normativo, per il	
	periodo di attesa alla chiamata alle armi, impeditivo dello svolgimento di	
	attività lavorativa pubblica o privata.	
	Inconferente risulterebbe, poi, il rinvio all'art. 1013 del Codice	
	dell'Ordinamento Militare, che prevede interventi favorevoli al collocamento	
	sul mercato del lavoro di personale eccedente le esigenze delle Forze Armate,	
	in quanto riferito a personale militare volontario, che ha, dunque, prestato	
	effettivo servizio, e che, per eccedenza di organico, venga poi collocato in	
	congedo.	
	7	

Rassegnava, quindi, il Ministero della difesa, le seguenti conclusioni:

“Alla luce delle suesposte argomentazioni, voglia codesto Onorevole Collegio, in via preliminare, respingere la richiesta formulata dall’appellante di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell’art. 7 della citata Legge n. 958/1986, in quanto manifestatamente infondata, attesa l’intervenuta abrogazione della citata norma, ed anche nella considerazione del mutato contesto fattuale e normativo operato dalla Legge n. 215/2001, come integrata dalla Legge n. 226/2004, provvedimenti che hanno sospeso la leva obbligatoria, anticipandone la decorrenza all’01/01/2005.

In via principale dichiarare infondato il presente ricorso in quanto privo di giuridico fondamento non ricorrendo i presupposti indicati dalla Sentenza n. 10/2000/QM delle Sezioni Riunite di Codesta Corte in ordine al vizio di motivazione apparente per il quale è consentito il gravame in appello, né risultando la violazione di norme da parte del Primo Giudice, e per l’effetto confermare la Sentenza de qua non ravvisandosi la sussistenza delle violazioni di legge contestate.

Si reiterano le eccezioni sollevate dalla Scrivente nel primo grado di giudizio. Con vittoria di spese di giudizio da liquidare ai sensi dell’art.158 del Codice di Giustizia Contabile come novellato dall’art. 70 del Decreto Legislativo n.114/2019 o nella misura che codesto Giudice riterrà congrua.”.

5. All’udienza del 14 febbraio 2024, assente l’appellante e presente, per il Ministero della difesa, il Tenente Colonnello Roberto Sulli, con ordinanza a verbale: *“Il Presidente, sentito il Collegio, constatata l’assenza del difensore di parte appellante, ai sensi dell’art. 196 c.g.c. dispone[va] il rinvio del*

giudizio iscritto al n. 59768 del registro di segreteria all'udienza del 10 luglio 2024, ore 10.00, con onere per la Segreteria di comunicare l'estratto del (...) verbale alla parte appellante, affinché provv[esse] a notificarlo alla controparte nel rispetto di 60 giorni liberi prima dell'udienza di discussione e con l'avvertimento che se alla nuova udienza non [fosse comparso], l'appello [sarebbe stato] dichiarato improcedibile anche d'ufficio".

6. All'udienza del 10 luglio 2024, le parti ribadivano le conclusioni già rassegnate in atti.

La causa passava, quindi, in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, in rito, d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, c. 3, c.g.c., va osservato che la notifica della sentenza di primo grado, effettuata - in luogo della comunicazione della avvenuta pubblicazione - su iniziativa della Segreteria della Sezione territoriale, in data 4.8.2021, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

Per il decorso del termine breve per l'impugnazione, occorre, infatti, conferire rilievo alla finalità della notificazione della sentenza.

In proposito, la Corte di Cassazione, ribadendo quanto sostenuto anche dalle Sezioni Unite della ridetta Corte (Cass., SS.UU. n. 20866/2020), ha evidenziato come la notifica della sentenza finalizzata al decorso del termine breve per l'impugnazione svolga: *"il ruolo di una vera provocazione, in senso tecnico-giuridico, a esercitare il diritto di impugnazione ed è espressione di un potere unilaterale di modificazione giuridica, riferito appunto al termine concesso a controparte per impugnare; conseguentemente, al fine di doversi qualificare onerata di proporre impugnazione entro il termine breve, la parte*

contro cui quel potere di modificazione viene esercitato ha diritto di ricevere un atto dotato di requisiti formali minimi univoci e chiari in tal senso, a tanto corrispondendo simmetricamente l'onere del notificante, per potersi giovare dei cospicui effetti positivi riconosciutigli dall'ordinamento, di formare il suo proprio atto con adeguata chiarezza ed univocità; pertanto, pur senza la necessità di formule sacramentali o formalismi eccessivi, la condotta processuale posta in essere dal titolare del potere di modificazione appena descritto non deve essere equivoca, ma deve essere tale da porre in condizione il suo destinatario specifico, cioè il procuratore costituito (...), di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche in modo chiaro l'intenzione del notificante di sollecitarliene la valutazione tecnica e ai fini di un'eventuale sua impugnazione” (Cass. Sez. II, n. 23396 dell’1.8.2023).

Orbene, considerato che, con ogni evidenza, la notificazione della sentenza ad iniziativa della Segreteria della Sezione territoriale aveva finalità meramente informativa della avvenuta pubblicazione del provvedimento e non sollecitatoria di una valutazione della sentenza, ai fini di una eventuale impugnazione, la stessa non era idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Pertanto, l'appello è da ritenersi tempestivo.

2. Occorre, poi, chiarire che esula dall'ambito di questo giudizio la valutazione di eventuali disfunzioni applicative delle procedure di dispensa dal servizio militare di leva relative all'appellante, che avrebbero dovuto eventualmente essere fatte valere, tempestivamente, innanzi al giudice amministrativo competente.

Nella attuale sede, anche in considerazione dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c.

	al giudizio di appello pensionistico, circoscritto alle questioni di diritto,	
	l'oggetto della controversia non può che essere limitato alla valutazione della	
	possibilità o meno di considerare utile, ai fini della contribuzione figurativa,	
	il periodo intercorrente tra l'accertamento della posizione di abile e arruolato	
	e il provvedimento di dispensa.	
	Ciò rende manifestamente irrilevante la questione di legittimità costituzionale	
	relativa all'art. 7 della l. n. 958 del 1986, nel testo applicabile <i>ratione temporis</i> ,	
	che nulla prevede in proposito.	
	3. Nel merito, l'appello è infondato.	
	Al riguardo, va osservato che l'art. 1, c. 1, della legge n. 274/1991 prevede	
	che <i>"Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse</i>	
	<i>pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di</i>	
	<i>servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi</i>	
	<i>delle disposizioni vigenti sono computati, a domanda, ai sensi dell'articolo 20</i>	
	<i>della legge 24 dicembre 1986, n. 958, con effetto dalla data di entrata in</i>	
	<i>vigore della citata legge n. 958 del 1986, con onere a carico delle predette</i>	
	<i>Casse pensioni"</i> .	
	Per il periodo di espletamento del servizio militare obbligatorio, sono quindi	
	previsti i cosiddetti contributi figurativi, che non recano alcun onere né a	
	carico del lavoratore, né del datore di lavoro, ma sono accreditati dall'ente	
	previdenziale, a domanda.	
	Detto riconoscimento gratuito, a domanda, deve ritenersi limitato al servizio	
	di leva e non può estendersi, come preteso dal ricorrente, anche al periodo	
	intercorrente tra l'accertamento della posizione di abile e arruolato e il	
	provvedimento di dispensa, sia in ragione della specialità della norma di	
	11	

	previsione, che non ne consente l'applicazione analogica (Cass. n. 4838 del	
	2023); sia in considerazione della <i>ratio legis</i> , che attiene ad esigenze di	
	protezione rispetto al pregiudizio per il futuro riconoscimento della pensione,	
	in relazione ad eventi che, per obbligo di legge, impediscono lo svolgimento	
	di un'attività lavorativa (Cass. sent. n. 7484/2020; Cass., sent. n. 13998/2007).	
	Evenienza che non si realizza nel caso del dispensato per esubero, che, nel	
	periodo intercorrente tra l'accertamento della posizione di abile e arruolato e	
	il provvedimento di dispensa, non prestando servizio militare effettivo, non	
	soggiace giuridicamente ad alcuna limitazione attinente alla prestazione di	
	altra attività lavorativa.	
	L'appello, pertanto, va respinto.	
	4. Le spese di difesa sono compensate, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., non	
	sussistendo precedenti specifici nell'ambito dei giudizi pensionistici trattati	
	dalla Corte dei conti.	
	Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità,	
	disposta, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n.	
	533.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello,	
	definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da xxx,	
	iscritto al n. 59768 del registro di segreteria.	
	Spese compensate.	
	Nulla per le spese di giustizia.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.	
	12	

	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Dott.ssa Giuseppina Mignemi	Dott. Tammaro Maiello
	F.to digitalmente	F.to digitalmente
	Depositata il 23/07/2024	
	IL DIRIGENTE	
	F.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs.	
	30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di	
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	Dott. Tammaro Maiello	
	F.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 23/07/2024	
	Il Dirigente	
	F.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs.	
	30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri	
	13	

dati identificativi delle parti private.

Roma, 23/07/2024

Il Dirigente

F.to digitalmente